

Motivi e principali argomenti

La Quinn Barlo Ltd., la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH chiedono l'annullamento, nei limiti specificati nel ricorso, della sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, nella causa T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH/Commissione europea. La sentenza del Tribunale riguarda una presunta intesa costituita da un insieme di accordi e di pratiche concordate a carattere anticoncorrenziale nel settore dei metacrilati [decisione della Commissione C(2006) 2098 def. del 31 maggio 2006 relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati)]. La sentenza dichiara che la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH hanno violato l'articolo 81 CE e l'articolo 53 dell'Accordo SEE partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano le lastre compatte in polimetacrilato di metile, e considera le imprese responsabili per la loro partecipazione all'intesa dall'aprile 1998 fino alla fine di ottobre 1998 e dal 24 febbraio 2000 al 21 agosto 2000.

A sostegno del ricorso, la Quinn Barlo Ltd., la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH deducono tre motivi.

Nell'ambito del primo motivo le ricorrenti sostengono, in via principale, che, nel constatare una violazione dell'articolo 101 del TFUE, il Tribunale ha erroneamente applicato il diritto dell'Unione e/o ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾. Sia la Commissione che il Tribunale hanno adottato la posizione giuridica secondo cui una violazione dell'articolo 101 TFUE era stata dimostrata in forma giuridicamente adeguata mediante un criterio giuridico costituito da (i) prove della presenza delle ricorrenti alle quattro riunioni e (ii) assenza di prove di una pubblica presa di distanza da parte delle ricorrenti rispetto al contenuto di dette riunioni. In tal modo, la Commissione e il Tribunale avrebbero ignorato considerazioni oggettive e indiscusse tali da dimostrare che il detto criterio giuridico era inadeguato e in ogni caso insufficiente per concludere che le ricorrenti avevano violato l'articolo 101 TFUE. Di conseguenza, affidandosi a tale criterio, la Commissione e il Tribunale non avrebbero rispettato l'articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e avrebbero omesso di accertare in forma giuridicamente adeguata una violazione dell'articolo 101 TFUE.

Il secondo motivo si articola in due parti. Nell'ambito della prima parte del secondo motivo le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non conformandosi al principio generale della presunzione di innocenza in sede di rettifica della valutazione operata dalla Commissione relativamente alla durata della presunta infrazione. Per la presunzione generale di innocenza, il Tribunale non sarebbe stato nella condizione di estendere la durata del primo periodo di presunta partecipazione oltre la data della seconda riunione. Nel quadro della seconda parte del secondo motivo si sostiene, in subordine, che la decisione del Tribunale di esercitare la propria competenza estesa al merito applicando una maggiorazione del 10 % all'importo di partenza costituisce un errore di diritto, in quanto tale decisione non è conforme ai principi generali del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Nel contesto di entrambe le parti del secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

Nell'ambito del terzo motivo le ricorrenti affermano, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la riduzione del 25 % dell'importo di base e omettendo di concedere un'ulteriore riduzione. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché il principio generale di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-120/12 P)

(2012/C 165/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Bariatrix Europe Inc., SAS

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per violazione da parte del Tribunale dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio⁽¹⁾ [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽²⁾] e per abuso di potere. A parere del ricorrente, avendo il Tribunale deciso che la commissione di ricorso ha

avuto ragione nel non tener conto di documenti e prove addotti dal ricorrente, esso ha interpretato erroneamente l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale ha erroneamente deciso che la commissione di ricorso, avendo rifiutato di tener conto dei suddetti documenti, ha legittimamente rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-109/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-121/12 P)

(2012/C 165/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrent: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-109/09;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽¹⁾ (RMC) [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽²⁾] e per sviamento di potere. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 allorché ha dichiarato che la commissione di ricorso a ragione non ha preso in considerazione documenti ed elementi di prova

presentati dal ricorrente. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato la legittimità del diniego della commissione di ricorso di esercitare il suo potere discrezionale allorché si è rifiutata di prendere in considerazione i suddetti documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-122/12 P)

(2012/C 165/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per violazione da parte del Tribunale dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽¹⁾ (RMC) [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽²⁾] e per sviamento di potere. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 allorché ha dichiarato che la commissione di ricorso, a ragione, non ha preso in considerazione documenti ed elementi di prova presentati dal ricorrente. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato la legittimità del diniego della commissione di ricorso di esercitare il suo potere discrezionale allorché si è rifiutata di prendere in considerazione i suddetti documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)